La Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 delle disposizioni di attuazione al c.p.p. – in materia di termini del procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un ufficiale di polizia giudiziaria condannato, con sentenza penale irrevocabile, per gli stessi fatti – suggerisce la corretta ricostruzione del quadro normativo vigente il quale, giusta la previsione della norma generale di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, impone termini di decadenza per l'inizio e per la conclusione del procedimento disciplinare (rispettivamente, 90 e 180 giorni) validi per tutto il settore del pubblico impiego, ivi compresi gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia.

Corte costituzionale, sentenza n. 150 del 19 giugno 2019 – Pres. Lattanzi, Red. de Pretis

Polizia giudiziaria – Procedimento disciplinare per condanna penale – Termini di decadenza – Individuazione.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ("Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevede che, nel procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria instaurato a seguito di definitiva condanna penale per i medesimi fatti oggetto di incolpazione, si applichino i termini per la promozione e la conclusione del procedimento stabiliti dall'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 ("Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti"), non avendo il rimettente ricostruito in modo completo il quadro normativo, né avendo egli esaminato i profili di applicabilità della disciplina intervenuta con la legge 27 marzo 2001, n. 97 ("Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"), il cui art. 5, comma 4, nell'indicare termini decadenziali di avvio e di conclusione del procedimento disciplinare, è applicabile a tutto il settore del pubblico impiego, ivi compresi gli appartenenti alle Forze armate e alla Polizia di Stato. (1)

I. – (1) Con la sentenza in rassegna, la Corte costituzionale ha dissipato i dubbi, sollevati dal T.a.r. per la Liguria, sezione II,–ordinanza 6 aprile 2018, n. 275 (in *Foro amm.*, 2018, 695), relativi all'(apparente) assenza di termini perentori per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare che venga azionato, a causa di una sentenza penale irrevocabile di condanna, nei confronti degli appartenenti alla Polizia giudiziaria.

Nel giudizio *a quo*, un vice questore aggiunto della Polizia di Stato, già condannato con sentenza penale irrevocabile per il reato di falsità ideologica commesso in occasione dei

gravi fatti del G8 di Genova, aveva impugnato la sanzione della sospensione dall'impiego (a lui comminata per la durata di quattro mesi all'esito di un giudizio disciplinare cui era stato sottoposto nella qualità di ufficiale di polizia giudiziaria), lamentando, tra le altre cose, anche "la violazione dei termini perentori per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del procedimento disciplinare successivo alla sentenza penale di condanna, previsti in generale dalla legge 7.2.1990, n. 19 per tutti i dipendenti pubblici" (come si legge nell'ordinanza di rimessione). La vicenda, coinvolgendo un appartenente alla polizia giudiziaria, era governata dall'art. 17 delle disposizioni di attuazione al c.p.p. (di cui al d.lgs. n. 271 del 1988) il quale, nel dettare le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare azionato nei confronti degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria, non prevede alcun termine per l'avvio e/o la conclusione dello stesso. In particolare, a giudizio del T.a.r. rimettente:

- a) non sarebbe stata possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione cit., attesa "l'univocità del relativo tenore letterale" e la "specialità del procedimento disciplinare" ivi disciplinato;
- b) di conseguenza, non poteva procedersi ad un'"applicazione analogica dei termini di cui all'art. 9 della legge 7.2.1990, n. 19", ossia della norma che, anteriormente alla riforma varata con la legge n. 97 del 2001, individuava già in via generale, per tutti i pubblici dipendenti, i termini del procedimento disciplinare azionato in conseguenza di una sentenza penale di condanna irrevocabile;
- c) sussistevano, pertanto, dubbi di disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, anche alla luce del precedente di cui alla sentenza 11 marzo 1991, n. 104 (in *Foro it.*, 1993, I, 66), con cui la Corte costituzionale aveva censurato la lesione del canone di uguaglianza e ragionevolezza delle norme dell'(allora vigente) legge n. 599 del 1954 (recante "*Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica*") le quali per i militari, a differenza di quanto prevedeva il d.P.R. n. 3 del 1957 per i dipendenti civili, non stabiliva termini perentori per l'avvio e lo svolgimento del procedimento disciplinare promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato.
- II. La Corte ha giudicato inammissibile la questione sollevata dal T.a.r. per la Liguria, rimproverando al rimettente di non aver "ricostruito in modo completo il quadro normativo", quale evolutosi con la legge n. 97 del 2001, né di aver esaminato i profili di applicabilità di quest'ultima novella legislativa "anche solo per negarne rilievo o consistenza", così quindi compromettendo "irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate" (con richiamo, ex plurimis, alle sentenze: 3 marzo 2015, n. 27, in Foro it., 2015, I, 1117; 11 giugno 2014, n. 165, in Foro it., 2014, I, 3042; 20 novembre 2013, n. 276, in Giur. cost., 2013, 4461; ed alle ordinanze: 24 novembre 2017, n. 244, in Giur. cost., 2017, 2507; 9 luglio 2014, n. 194, in Giur. cost., 2014, 3151).

Questo, in sintesi, il ragionamento della Corte:

- d) il quadro normativo di riferimento per quanto attiene agli effetti del giudicato penale nei procedimenti disciplinari contro i pubblici dipendenti è stato profondamente innovato dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 ("Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"), il cui art. 5, comma 4, prevede che, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna "nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3", il conseguente procedimento disciplinare "deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare" e "deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento";
- e) il richiamato art. 3, comma 1, della stessa legge n. 97 del 2001 prevede, a propria volta, l'istituto del trasferimento d'ufficio del "dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica" in caso di pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti;
- f) l'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, precisa la Corte, "Nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza civile e amministrativa", è quindi "applicabile non solo ai dipendenti pubblici soggetti al giudizio per i delitti indicati nel richiamato comma 1 dell'art. 3, ma a tutto il settore del pubblico impiego, ivi compresi gli appartenenti alle Forze armate e alla Polizia di Stato" (con richiamo, qui, a Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4350, in Foro amm., 2015, 2280, solo massima), raggiungendosi così l'obiettivo, perseguito dal legislatore, "di sottoporre a una disciplina unitaria il 'rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche" (con richiamo a: Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2009, n. 2112, in Foro amm.- Cons. Stato, 2009, 1004; Cass. civ., sez. lavoro, 5 ottobre 2016, n. 19930, in Diritto & Giustizia, 6 ottobre 2016, con nota di TONETTI);
- g) inoltre, sempre secondo la giurisprudenza amministrativa, tale norma "trova applicazione nei procedimenti disciplinari destinati a sfociare in qualsiasi sanzione, non solo in quelle che comportano l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego" (qui la Corte richiama, nuovamente, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2112 del 2009, cit., secondo la quale restringere la portata della norma ai procedimenti disciplinari destinati a sfociare in una misura espulsiva significherebbe "compiere una non consentita inversione logica, facendo dipendere la struttura del procedimento dall'esito finale dello stesso, che proprio il procedimento potrà determinare");
- h) sarebbe stato, pertanto, onere del rimettente "dare conto delle ragioni della assunta permanente vigenza dell'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 e della sua idoneità a

fungere da tertium comparationis in seguito alla sostanziale riformulazione, operata dall'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, della disciplina dei termini di inizio (o di prosecuzione) e di conclusione del procedimento disciplinare", così come "sarebbe stato necessario stabilire la relazione fra lo speciale procedimento nei confronti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e il nuovo regime dei termini, ed esplorare, sulla scia dell'orientamento giurisprudenziale che riconosce una portata generale alla disposizione non considerata dal rimettente, la possibilità di escludere il prospettato vulnus costituzionale";

i) del resto, precisa la Corte, "la specialità della disciplina contenuta agli artt. 16, 17 e 18 delle norme att. cod. proc. pen. – che regola le condotte illecite, le sanzioni irrogabili, la titolarità dell'azione disciplinare, la tutela del contraddittorio e il diritto di difesa dell'incolpato, nonché la composizione delle commissioni di disciplina – trova ragione nella dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria"; tale specialità, aggiunge la Corte, comunque "non osta all'applicabilità al procedimento ivi disciplinato (art. 17 delle norme att. cod. proc. pen.) dei termini stabiliti dall'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, posto che la stessa normativa speciale non tratta espressamente del rapporto tra il processo penale e il procedimento disciplinare".

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

- j) sui presupposti di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, avuto riguardo alla completezza della ricostruzione, da parte del giudice *a quo*, del quadro normativo di riferimento, cfr., in particolare:
 - j1) <u>Corte cost., 26 gennaio 2018, n. 9</u> (in *Riv. giur. edilizia*, 2018, I, 23, nonché oggetto della <u>News US 8 febbraio 2018</u>, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui "è compito del giudice a quo identificare univocamente la norma da applicare alla fattispecie concreta. Omettendo di farlo, e formulando questioni alternative su due diverse leggi succedutesi nel tempo, l'ordinanza finisce per formulare questioni dichiaratamente ancipiti e, per questo, inammissibili";
 - j2) Corte cost., 17 febbraio 2016, n. 33 (in *Riv. giur. Edilizia*, 2016, I, 437), che in relazione a una questione di legittimità costituzionale concernente una norma regionale che attribuiva alle Province ordinarie il compito di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché "alla luce della incompleta ricostruzione normativa e del contrasto giurisprudenziale in atto, il presente giudizio appare impropriamente diretto a ottenere da questa Corte un avallo della interpretazione già ritenuta incostituzionale dal giudice rimettente";

- Corte cost., 29 ottobre 2015, n. 210 (in *Foro it.*, 2016, I, 783, con nota di DE j3) LUNGO) che - a margine di una questione di costituzionalità che concerneva l'introduzione, prevista per legge (art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177 del 2005), di limiti orari di affollamento pubblicitario differenziati per le emittenti televisive a pagamento, rispetto a quelli per le emittenti televisive in chiaro, pur a fronte dell'"unicità del mercato di riferimento" (con conseguente censura di disparità di trattamento ex art. 3 Cost.) - ha affermato che "l'esito prefigurato dal rimettente — l'equiparazione delle emittenti a pagamento a quelle in chiaro, quanto ai limiti di affollamento pubblicitario — non potrebbe scaturire dalla caducazione dal contesto normativo dell'art. 38 della disposizione censurata. L'intervento correttivo invocato, afferente al solo 5° comma, non varrebbe a ricondurre ad omogeneità le situazioni poste a raffronto e sarebbe, quindi, inidoneo a garantire la realizzazione del risultato avuto di mira dal rimettente, conseguibile non per decisione della corte, ma attraverso la rimodulazione legislativa dei limiti di affollamento", con conseguente profilo di inammissibilità "fondato sulla ritenuta inidoneità dell'intervento invocato ad eliminare il prospettato vulnus al principio dell'art. 3 Cost.";
- j4) Corte cost., sent. 15 maggio 2015, n. 82 (in Foro it., 2016, I, 45, con nota di D'AURIA) che, con riferimento ad un ricorso di costituzionalità in via principale, ha affermato che "il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione e [...], inoltre, deve contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, giacché l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali";
- j5) Corte cost., 3 marzo 2015, n. 27, cit. (menzionata anche nella pronuncia qui in rassegna), che ha dichiarato inammissibile "per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento" (con conseguenti "gravi lacune dell'ordinanza di rimessione" tali da minare "l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza"), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 78 del 1983, nella parte in cui riconosce alle forze armate e di polizia, ma non anche ai vigili del fuoco, l'attribuzione dell'indennità d'imbarco;
- j6) Corte cost., 11 giugno 2014, n. 165, cit. (anch'essa menzionata dalla decisione qui in rassegna), che ha dichiarato inammissibile, per

insufficiente motivazione ed incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legislazione regionale toscana che, secondo il rimettente, determinavano l'ampliamento delle attività assoggettate ad autorizzazione anziché a mera segnalazione di inizio attività; qui la Corte ha rilevato che quest'ultima asserzione non risultava sorretta da un'adeguata ricostruzione del quadro normativo, con conseguente formulazione del seguente rimprovero a carico del giudice rimettente: "Un'adeguata e puntuale ricostruzione del complessivo contesto normativo statale sul quale le norme censurate avrebbero illegittimamente inciso sarebbe stata tanto più necessaria se si considera che le disposizioni in oggetto risultano, invece, limitarsi a sostituire il Suap al comune, quale soggetto destinatario delle istanze per l'esercizio di grandi e medie strutture di vendita e di centri commerciali";

- j7) Corte cost., 25 ottobre 2000, n. 440 (in *Foro it.*, 2001, I, 40, con nota di DI CHIARA; in *Corriere giur.*, 2000, 1580, con nota di CORBETTA ed in *Guida al dir.*, 2000, 41, 100, con nota di BRICCHETTI), secondo cui "L'incertezza espressa dallo stesso rimettente in ordine all'applicazione della norma oggetto di scrutinio di costituzionalità rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza";
- k) sull'interpretazione dell'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 (in relazione alla quale si registra una notevole incertezza in giurisprudenza), e sui rapporti fra il menzionato art. 5 e il precedente art. 9 della legge n. 19 del 1990 (norma rispetto alla quale, con un importante *obiter dictum* della sentenza qui in rassegna, la Corte ha suggerito la possibilità dell'avvenuta abrogazione), si veda:
 - k1) Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4350, cit. (menzionata anche dalla sentenza qui in rassegna), secondo cui "Il termine di novanta giorni per l'instaurazione o la riattivazione del procedimento disciplinare, previsto dall'art. 5, 4º comma, l. 27 marzo 2001 n. 97 [...], decorre dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna all'amministrazione datrice di lavoro; ciò vale, ovviamente, anche per le sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., attesa la loro equiparazione, per gli effetti disciplinari, a vere e proprie sentenze di condanna, non rilevando la minore ampiezza dei motivi d'impugnazione deducibili avverso siffatta tipologia di sentenze, né essendo consentita all'amministrazione, in sede disciplinare, in presenza di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ancora irrevocabile per pendenza di impugnazione, delibarne in via sommaria l'esito sub specie di (in)ammissibilità o di (in)fondatezza, pena la violazione della riserva di giurisdizione in materia

- penale e la sovversione del rapporto di pregiudizialità tra processo penale e procedimento disciplinare desumibile all'art. 653 c.p.p.";
- k2) Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3883 (in Foro amm.- Cons. Stato, 2011, 2098), secondo cui "Il termine di novanta giorni di cui all'art. 5, 4º comma, l. n. 97 del 2001 trova applicazione solo per le condanne relative ai reati indicati nell'art. 3 l. n. 97 del 2001, dovendosi in tal senso intendere la dizione 'sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel 1º comma dell'art. 3' contenuta nell'art. 5, 4º comma, suddetta legge (si tratta dei delitti previsti dagli art. 314, 1º comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 c.p. e dall'art. 3 l. 9 dicembre 1941 n. 1383); negli altri casi di condanna per ogni diversa fattispecie di reato, non rientrante tra quelle espressamente nominate dalla norma suddetta, trova applicazione l'art. 9, 2º comma, l. n. 19 del 1990, che prevede, per la prosecuzione del procedimento disciplinare sospeso o per la sua promozione, il diverso termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna";
- k3) Cons. Stato, Ad. gen., 2 luglio 2009, n. 1 (in *Giurisdiz. amm.*, 2009, I, 1175), la quale, nel giungere alla conclusione che "Il termine iniziale del procedimento (e, cioè, quello decadenziale per la contestazione degli addebiti) disciplinare per fatti che siano stati oggetto di una condanna su richiesta (patteggiamento) e che in sede disciplinare possono portare alla destituzione di un dipendente della polizia di stato è quello, previsto dall'art. 5, 4º comma, l. 27 marzo 2001 n. 97, di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione competente per il procedimento disciplinare", ha preliminarmente affermato che la normativa generale sul procedimento disciplinare, di cui alla legge n. 19 del 1990 (la quale ha "portata estensiva in tutto il pubblico impiego, quindi anche per il personale della Polizia di Stato in luogo della norma speciale di cui all'art. 9 D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737"), "risulta ormai essere implicitamente sostituita dall'art. 5 comma 4 della ricordata legge n. 97 del 2001";
- l) sul rapporto fra i termini del procedimento disciplinare sanciti dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990 e, successivamente, dall'art. 5 della legge n. 97 del 2001, cfr. in dottrina, SIMONCELLI, in *Commentario all'ordinamento militare*, a cura di R. DE NICTOLIS V. POLI V. TENORE, Roma, 2011, volume IV, tomo III, 245 ss.; per una ricostruzione della genesi della riforma del 2001, e le interferenze tra il (parimenti rinnovato) regime processuale del patteggiamento ed i termini del procedimento disciplinare, cfr. M.G. CASERTA, *I rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare*. *Riflessioni sulla L. 27 marzo 2001, n. 97*, in *Giur. it.*, 2004, 1

ss.;

- m) per i procedimenti disciplinari che interessino rapporti di pubblico impiego privatizzato, a riepilogo delle novità introdotte dapprima con il d.lgs. n. 150 del 2009 e, più di recente, con il d.lgs. n. 75 del 2017, c.d. riforma Madia (fonti modificative, entrambe, dell'impianto generale di cui alla legge n. 97 del 2001), cfr. M.R. FAVIA, Rapporto tra giudizio penale "patteggiato" e giudizio disciplinare prima e dopo il d.lgs. n. 150/2009 Il commento, in Lavoro nella giur., 2017, 1109 (nota a Cass. civ., sez. lavoro, 2 marzo 2017, n. 5313), nonché M. MARINELLI, Il lavoro alle dipendenze della p.a. dopo la "riforma Madia" Il procedimento disciplinare, in Giur. it., 2018, 985;
- n) sulla speciale responsabilità disciplinare degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, divisata dagli art. 16 ss. disp. att. c.p.p., cfr. Corte cost., 4 dicembre 1998, n. 394 (in Foro it., 1999, I, 27, nonché in Nuovo dir., 1998, 1023, con nota di NUNZIATA), che ha dichiarato incostituzionale l'art. 18, comma 5, delle disp. att. c.p.p., nella parte in cui prevede(va) la possibilità di proporre direttamente ricorso per cassazione contro le pronunce della commissione disciplinare di secondo grado sulla responsabilità disciplinare degli ufficiali e degli agenti predetti relativamente alle trasgressioni commesse nell'esercizio delle loro funzioni; in motivazione, la Corte ha rilevato che, per la polizia giudiziaria, "la regolamentazione del procedimento dinanzi alle commissioni di disciplina non vale, di per sé, a qualificarle come organi di giurisdizione. È invece [...] la prevista possibilità di impugnare la decisione disciplinare proponendo ricorso alla Corte di cassazione, per violazione di legge (art. 18, 5° comma, disp. att. c.p.p.), a far pervenire a tale qualificazione. Ciò perché, nel nostro sistema, il ricorso per cassazione è diretto al controllo su provvedimenti di natura giurisdizionale", da ciò derivandone che "Il sistema disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria si pone [...] in contrasto con il divieto costituzionale di istituire giudici speciali"; così ha, quindi, concluso la Corte: "La illegittimità costituzionale non si estende tuttavia alla disciplina del procedimento ed all'esistenza delle commissioni, ma è limitata alla norma che, nelle disposizioni denunciate, vale a configurare come giurisdizionale l'attività delle commissioni di disciplina e quindi a connotare le stesse come giudice speciale. Dipendendo tale qualificazione dalla prevista possibilità di proporre direttamente ricorso per cassazione contro le pronunce della commissione di secondo grado (art. 18, 5° comma, disp. att. c.p.p.), è sufficiente dichiarare l'illegittimità costituzionale di tale norma per superare i vizi denunciati";
- o) in dottrina, per una ricostruzione generale del sistema disciplinare vigente per gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, cfr.: SIMONCELLI, *Disciplina*, in *L'ordinamento militare*, a cura di V. POLI V. TENORE, Milano, 2006, II, 690 ss.; FRISCIOTTI, *Il*

- procedimento disciplinare nella polizia di Stato, in Manuale sulla responsabilità e sul procedimento disciplinare nelle forze armate e di polizia, Roma, 2010, 273 ss.; SIMONCELLI, in Commentario all'ordinamento militare, cit., 178 ss.;
- p) sulla responsabilità civile della polizia giudiziaria, cfr. Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2010, n. 18170 (in Foro it., 2011, I, 123), secondo cui "Agli appartenenti alla polizia giudiziaria, che abbiano commesso un illecito, non si applicano le disposizioni dettate in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie"; ciò, in quanto "L'art. 1, 1º comma, l. 13 aprile 1988 n. 117, estende le previsioni dettate in tema di responsabilità civile dei magistrati agli 'estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria', intendendo per tali soltanto coloro che esercitano funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti, in senso tipico, pur non essendo parte dell'ordine giudiziario, come nel caso dei giudici onorari o componenti non togati delle corti di assise; ne consegue che tra detti 'estranei' non rientra l'appartenente alla polizia giudiziaria, il quale non esercita una funzione giudiziaria nel senso innanzi evidenziato, pur svolgendo un'attività di supporto ad essa".